



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

10.05.2016

Esame Avvocato e segni di riconoscimento: la redazione a libretto non è segno di riconoscimento

La particolare tecnica di redazione delle prove scritte di esame usata dal candidato, mediante l'utilizzo dei fogli con metodo cosiddetto "a libretto", non costituisce segno di riconoscimento idoneo a giustificare l'annullamento delle prove.

T.A.R. Campania, Napoli sezione ottava, sentenza del 15.12.2016, n. 5791

...omissis...

Il ricorrente ha impugnato il verbale di valutazione delle prove scritte del 10 marzo 2016 della Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Milano per l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2015, nella parte in cui ha disposto l'annullamento delle prove scritte del medesimo, e la conseguente determinazione della Commissione presso la Corte d'Appello di Napoli che ha disposto l'esclusione del candidato dalla partecipazione alle prove orali dell'esame di abilitazione in questione.

Il motivo dell'annullamento è stato indicato dalla Sottocommissione esaminatrice nell'aver riscontrato in due dei tre elaborati dei segni di riconoscimento.

In particolare questi segni di riconoscimento consisterebbero nel fatto che gli elaborati non avrebbero seguito la naturale successione dei fogli ma ci sarebbero nel mezzo pagine lasciate bianche. Tutte le prove sono state, quindi, annullate senza essere state valutate nel merito.

Parte ricorrente ha indicato di aver effettivamente usato nella redazione degli elaborati una particolare modalità, cosiddetta "a libretto", utilizzando esclusivamente le prime due facciate di ciascun foglio, per poi proseguire l'elaborato sul foglio successivo, riempiendo unicamente le prime due facciate dello stesso.

Ha dedotto di aver utilizzato tale modalità in quanto consente una più rapida riscrittura dell'elaborato, ove ciò si rendesse necessario, a causa, ad esempio, della commissione di errori giudicati particolarmente rilevanti e tali da far ritenere preferibile una nuova stesura dell'elaborato, piuttosto che l'interlineatura.

Ha quindi affermato che stessa non può essere considerata quale segno di riconoscimento e che, peraltro, è una tecnica normalmente consigliata dalle scuole di preparazione al concorso notarile.

L'adito T.A.R., con ordinanza n.1341/2016, ha accolto l'istanza cautelare, ordinando la valutazione delle prove scritte svolte dal ricorrente, da parte di una sottocommissione avente diversa composizione.

All'esito di questa valutazione la parte ricorrente è stata ammessa con riserva alla prova orale.

Motivi

Il ricorso si palesa fondato in quanto, come già indicato nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare, n. 1341/2016, la particolare tecnica di redazione delle prove scritte di esame usata dal candidato, mediante l'utilizzo dei fogli con metodo cosiddetto "a libretto", non costituisce segno di riconoscimento idoneo a giustificare l'annullamento delle prove.

La tecnica di redazione usata dalla parte ricorrente, infatti, risponde a un'esigenza d'ordine e di praticità del tutto giustificata (Consiglio di Stato, sez. V, 26.09.2000 n. 5098), senza che si evidenzi l'intento di rendere riconoscibile l'elaborato e senza che si palesi un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo delle modalità espressive utilizzate nell'elaborazione della prova.

Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. , in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla "in parte qua" gli atti impugnati.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in Euro 2,000,00, oltre accessori, se dovuti, e con refusione del contributo unificato ove effettivamente versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore